

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 117/98

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Spezia:

- VISTE le proprie Ordinanze n° 57/85 e n° 24/88, rispettivamente datate 26 luglio 1985 e 9 marzo 1988, concernenti la disciplina dell'utilizzo dello specchio acqueo in località Chiama del Comune di Framura;
- VISTA la nota n° 4064 in data 18 agosto 1997 con la quale la civica Amministrazione di Framura ha chiesto l'emissione di apposita Ordinanza tesa a disciplinare anche lo specchio acqueo antistante l'approdo in questione;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina del traffico e degli ormeggi delle unità navali nello specchio acqueo in località Chiama del Comune di Framura;
- RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità;
- SENTITO l'Ufficio Locale Marittimo di Levante;
- VISTI gli articoli 17, 18, 30, 32 e 31 del Codice della Navigazione e l'articolo 39 del relativo Regolamento di Esecuzione:

ORDINA

ARTICOLO 1

Nello specchio acqueo in località Chiama del Comune di Framura, così come meglio indicato in tinta gialla nell'unico stralcio planimetrico, è vietato l'ancoraggio nonché l'ormeggio di unità navali se non munite di concessione demaniale marittima.

E' altresì vietata la balneazione per motivi di sicurezza legati al transito delle unità navali da e per l'ormeggio.

ARTICOLO 2

Sullo scivolo antistante l'archivoltto ferroviario sono riservati 4 (quattro) posti in transito per unità navali di lunghezza fino a 5 (cinque) metri.

Alle predette unità è consentita una sosta non superiore ad un giorno, oltre quello di arrivo, salvo ulteriore proroga che potrà essere concessa dalla civica Amministrazione di detta località - quale concessionaria dell'area - in assenza di altre richieste.

Per unità in transito si intendono tutte quelle che provengono o sono dirette ad altri porti.

Le unità che hanno usufruito della banchina di transito non possono occupare l'ormeggio se non trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dal precedente disormeggio.

Per ogni unità navale in sosta, superiore alle ventiquattro ore deve esservi una persona, prontamente reperibile, in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza o per altri impellenti motivi (il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico devono essere comunicati al Comune di Framura che ne cura la tenuta - quale concessionario dell'area - e ne informa l'Ufficio Locale Marittimo di Levanto).

ARTICOLO 3

In detta area è vietata l'esecuzione di lavori di manutenzione alle unità ivi depositate senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima. Sono, comunque, esclusi i lavori che interessano le parti strutturali delle unità.

Al termine dei lavori autorizzati (pitturazioni, pulizie radicali, sostituzione di accessori) deve essere effettuata la pulizia dell'area con divieto assoluto di getto a mare di materiali di qualsiasi tipo e provenienza.

I residui delle pulizie delle carene devono essere rimossi giornalmente.

Dell'osservanza di tali prescrizioni rispondono sia i proprietari delle unità, sia le ditte esecutrici dei lavori.

Nelle aree e negli specchi acquei oggetto della presente Ordinanza è vietato esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 4

I rifiuti di alimentazione e le immondizie in genere devono essere riposti in sacchetti di plastica da depositare negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune di Framura.

ARTICOLO 5

Le unità navali in entrata e in uscita dall'approdo devono manovrare con la massima cautela non superando comunque la velocità di 3 (tre) nodi e prima di impegnare l'imboccatura dell'approdo stesso devono assicurarsi che l'ormeggio cui sono destinate sia libero.

ARTICOLO 6

I divieti e le indicazioni di cui sopra devono essere segnalati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale a cura della civica Amministrazione di Framura.

ARTICOLO 7

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale abroga le Ordinanze n° 57/85 e n° 24/88, emanate da questo Compartimento Marittimo rispettivamente in data 26 luglio 1985 e 9 marzo 1988 ed ogni disposizione in contrasto con essa.

I trasgressori alle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.-

La Spezia, 23 maggio 1998



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Stefano VIGNANI